

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

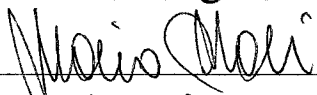
Oggi, 14 Marzo 2025, alle ore 20:30, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Valtrompiacuore APS" presso la sede legale in Gardone Val Trompia (BS) via G. Zanardelli, n. 143, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Aggiornamento del testo dello Statuto in vigore, in ottemperanza alle previsioni del CTS.

Il Presidente constata la presenza dei seguenti soci:

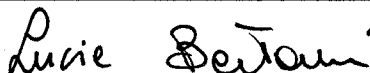
- Mari Mario



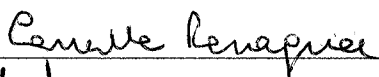
- Zappa Narciso



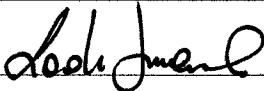
- Bertarini Lucia



- Ravagnani Camilla



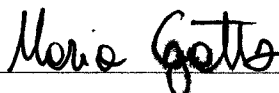
- Lodi Giancarlo



- Buffoli Noemi



- Gatta Maria



Propone di nominare segretario la signora Guerini Donatella.

Passando a trattare il punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i soci che è necessario integrare lo Statuto sulla base delle criticità derivanti dall'istruttoria espletata dalla Provincia di Brescia in data 6 Marzo 2025, Protocollo n. 42490/2025, onde rendere conforme lo Statuto alle disposizioni legislative vigenti.

Dopo aver letto ai presenti il nuovo Statuto, dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità

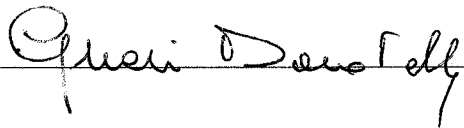
DELIBERA

di approvare il nuovo testo e di dare al Presidente, signor Mari Mario, ogni più ampio potere per provvedere a quanto necessario per la registrazione dello Statuto.

Alle ore 21:00, più nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene chiusa dopo aver redatto e letto il presente verbale e lo statuto allegato.

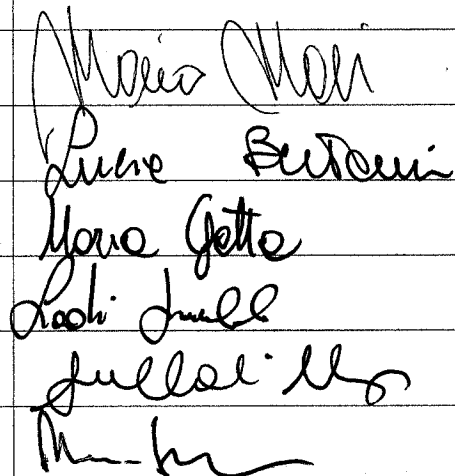
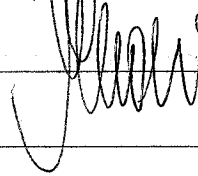
Il Segretario

(Donatella Guerini)



Il Presidente

(Mario Mari)



Corrado Rongione

Statuto dell' Associazione

"VALTROMPIACUORE APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, "**VALTROMPIACUORE APS**", per brevità APS, con sede legale nel Comune di Gardone Val Trompia (BS). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all' interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell' evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l' organizzazione è iscritta.
- 2) La durata dell' APS non è predeterminata. L' APS potrà essere sciolta con delibera dell' Assemblea ordinaria con la maggioranza del 51 % dei soci prevista dall' articolo 10.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L' APS è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e con le prestazioni volontarie e gratuite dei propri Associati e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge le seguenti finalità:
 - operare nel settore dell' assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - favorire la promozione di iniziative per introdurre la cultura della prevenzione-cura, estesa a tutte le fasce d' età;
 - supportare le strutture socio-sanitarie territoriali;
 - raccogliere i fondi e i contributi per svolgere tutte le attività ritenute utili al raggiungimento degli scopi che l'APS propone, in sintonia con le direttive Regionali;
 - favorire ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini;
 - realizzare ogni altra attività idonea al raggiungimento della propria finalità;
 - organizzare e gestire le attività culturali e artistiche di interesse sociale, incluse attività accessorie, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica filantropica del volontariato. In particolare, le attività accessorie, integrative e funzionali allo sviluppo dell' attività istituzionale comprenderanno la raccolta, l' ordinamento, la conservazione, l' esposizione di fondi documentari analogici e informatici e oggetti facenti parte di raccolte o memorie di privati, di famiglie, di associazioni, donati, concessi, acquisiti a titolo gratuito o oneroso, anche parzialmente.
- E' escluso tassativamente ogni intendimento a scopo di lucro

Art. 3

Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all' art. 2 e nell' intento di agire a favore di tutta la collettività, la APS si propone (ai sensi dell' art. 5 DLGS 117/2017 e art. 5 CTS) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: erogazione di denaro e/o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. L' APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall' art. 6 del DLGS 117/2017.

Mano Mori
Lucio Bertoni
More Gotti
Roberto
Giacca
Ugo
Marta
Carmela
Marta

- 2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall' APS, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
L' attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall' APS le spese vive effettivamente sostenute per l' attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un' autocertificazione resa ai sensi dell' articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l' importo stabilito dall' organo sociale.
- 3) Il Consiglio Direttivo delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell' art. 17 DLGS 117/2017).
Ogni forma di rapporto economico con l' APS derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
- 4) L' APS ha l' obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell' art. 18 DLGS 117/2017.
- 5) L' APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l' attività da essa svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell' attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell' APS durante la vita della stessa è indivisibile ed è destinato esclusivamente allo svolgimento dell' attività statutaria.
- 2) L' APS trae le risorse economiche per il suo funzionamento e svolgimento della propria attività da:
 - a) quota e contributi del sostenitore;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell' art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- 3) L' esercizio sociale dell' APS ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l' approvazione all' Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell' APS, almeno 15 giorni prima dell' Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l' eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell' esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale.
- 5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell' APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Maria Mori Lucre Bertoni Non Gatto del Jule Julel. 22 Monb
 conula Berapne

Soci

Art. 6

Art. 7

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all' approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'APS.

b) i soci sono obbligati:

- all' osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell' APS;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall' Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita e la prestazione gratuita deve essere continuativa.

Art. 8

Organi dell' APS

- 1) Sono organi dell' APS:
 - L' Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

- 1) L' Assemblea dei Soci, l' organo sovrano dell' APS, regola l' attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all' avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di cinque associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l' identità dell' associato che partecipa e vota.
- 5) L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l' Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L' Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa le necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l' ordine del giorno, il luogo, la data e l' orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve aver luogo in data diversa dalla prima.

Maria Maria Rube Rubini Maria Gatto Redi Jee Juddel Mm Mm Carmine Parapran

- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall' Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell' Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente della Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) Nel caso in cui l' APS abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell' attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto dell' articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.
- 11) L' Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E' straordinaria l' assemblea convocata quando il Consiglio la ritiene necessaria.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L' Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell' Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L' Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all' anno per l' approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio finanziario.
- 4) L' Assemblea Ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell' art. 13;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l' eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all' APS (se previsto);
 - nomina e revoca l' Organo di Controllo (se previsto);
 - elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto);
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l' eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l' eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull' esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall' atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di elezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall' APS stesso;
 - ratifica i limiti, deliberati dal Consiglio, di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nella modalità prevista dall' art. 3 comma 3 dello Statuto;

12
 Comune Venezia
 Michele
 Fulvio
 Mare Gatto
 Dureni
 Lume
 Mario

- approva l' ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell' APS;
 - delibera lo scioglimento dell' APS.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell' Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell' Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell' APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due quarti dei soci, se non ha provveduto l' Assemblea ordinaria.
- 3) L' Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell' Atto Costitutivo o dello Statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, se non ha provveduto l' Assemblea ordinaria.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 (due) sino ad un massimo di 15 (quindici) consiglieri fra i soci, che durano in carica 3 (anni) e sono rieleggibili, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o il parziale rinnovo del Direttivo. In questo caso, la Assemblea può rieleggere i componenti uscenti che possono essere eletti, salvo revoca.
- 2) L'Assemblea che procede all' elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all' eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vicepresidente.
- 4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l' elenco dei non eletti. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dei non eletti, o loro indisponibilità, l' Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 5) Nel caso in cui decada la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l' Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell' intero organo.
- 6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell' APS, entro il massimo stabilito dall' Assemblea dei soci.
- 7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l' Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni del Consiglio Direttivo ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' APS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all' Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell' assemblea;
 - redige e presenta all' Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell' art. 13;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;

Mario Mori
 Luca Santoni
 More Gatto
 Federico Gullal
 My-Milano
 Cantele Resperi

- sottopone all' Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all' approvazione dell' Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - ha facoltà di costituire Comitati a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest' ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 - 9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) componenti.
 - 10) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 (tre) giorni di anticipo e deve contenere l' ordine del giorno, il luogo, la data e l' orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 - 11) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 - 12) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13

Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' APS di fronte a terzi e in giudizio, cura l' attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell' APS, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell' APS, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all' Assemblea, convoca l' Assemblea dei Soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Il Collegio dei Probiviri

- 1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell' Assemblea il Collegio dei Probiviri che, arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell' ambito dell' APS e riguardanti uno o più soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall' Assemblea fra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni.
- 3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Maria Buticchi
 Mare Gatto
 Paolo Jull
 Michele
 Giuseppe

- 4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
- 5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 15

Il Presidente Onorario

- 1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall' Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell' APS.
- 2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e doveri degli altri soci dell'APS.

Art. 16

Scioglimento

- 1) L' Assemblea ordinaria può decidere lo scioglimento dell' APS con il voto favorevole di almeno due quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l' Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 2) In caso di estinzione o scioglimento dell' APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 17

Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Mario Moro
Luca Baccini
More Gatto
Roberto
Giacca
Moro
Carlo Baccini